



COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

(Provincia di Pescara)

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 48 DEL 20-10-2025

Oggetto: Chiusura al traffico veicolare di un tratto di strada denominata II° Via Orientale per esecuzione di "Lavori di realizzazione Nuova Scuola Primaria dell'Istituto comprensivo Casa della Scuola di Torre de Passeri"

IL SINDACO

VISTA la richiesta prot. 9392 in data 15.10.2025, pervenuta della impresa Massimi costruzioni srl del Geom Massimi Lorenzo & C. con sede in Loreto Aprutino Prov. PE Contrada Passo Cordone, snc con C.F. e P.IVA n° 01445490681, Appaltatrice dei "Lavori di realizzazione della Nuova Scuola Primaria dell'Istituto comprensivo Casa Della Scuola di Torre de' Passeri" CUP: C87D1800015000, CIG: 9513896B56, con la quale si richiede, al fine di garantire spazi di manovra e di sosta per i mezzi e consentire la realizzazione del massetto, l'interdizione al traffico veicolare del tratto di strada denominato II° Via Orientale nei giorni del 27 e 28 ottobre 2025 e comunque fino alla fine dei lavori;

RITENUTO di provvedere alla chiusura temporanea della richiamata strada per consentire l'esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 16.12.1992 N. 495;

VISTI gli articoli 6,7 ,37,38 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285;

VISTI gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

Tutto ciò premesso

ORDINA

- 1) la chiusura al traffico veicolare del tratto di strada denominata II° Via Orientale, compreso tra il civico n. 1 (all'altezza dell'asili nido) e l'intersezione con Via Dante Alighieri, nei giorni del 27 e 28 ottobre 2025 e comunque fino alla fine dei lavori;
- 2) Per la durata del divieto di transito, a seguito della chiusura del su indicato tratto di II° Via Orientale, viene istituito il divieto di sosta permanente su entrambi i lati dell'intera II° Via Orientale per tutta la durata dei lavori;
- 3) Per la durata del divieto di transito, a seguito della chiusura del su indicato tratto di II° Via Orientale, viene istituito:
 - il divieto di sosta permanente su entrambi i lati dell'intera II° Via Orientale;

- il doppio senso di marcia, per i soli residenti, nel tratto di II° Via Orientale compreso tra il civico n. 1 (all'altezza dell'asilo nido) e l'intersezione della stessa con Via L. Einaudi, con accesso obbligato da Via L. Einaudi, nei giorni 27.10.2025 e 28.10.2025 e comunque fino alla fine dei lavori;
- 4) Durante l'esecuzione dei lavori verrà garantito il traffico pedonale;
- 5) La ditta esecutrice dei lavori provvederà ad apporre idonea segnaletica stradale sull'intera Via Dante Alighieri al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, divieti di accesso, di parcheggio ed apposite transenne per assicurare la sicurezza della circolazione veicolare, inibendo la stessa nel tratto interessato dai lavori;
- 6) Tutti gli utenti della strada sono tenuti ad osservare la segnaletica stradale collocata temporaneamente nel tratto di strada interessato all'esecuzione dei lavori.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;
2. la trasmissione della presente ordinanza:
 - Al Comandante Legione Carabinieri Abruzzo, Stazione di Torre de' Passeri;
 - Al servizio di Polizia Locale del Comune di Torre de' Passeri;
 - Alla ditta Massimi Srl del Geom. Massimi Lorenzo &C.;

INFORMA

- Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.
- Contro la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso entro 60 gg. E con le formalità stabilite nell'art. 74, del D.P.R. n. 495/92 e ss.mm.ii., al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito.
- La presente ordinanza è resa di pubblica conoscenza mediante l'esposizione dell'apposita segnaletica. Pertanto, tutti gli utenti stradali transitanti sulla via in questione sono tenuti alla stretta osservanza delle limitazioni e dei divieti imposti dalla segnaletica installata in luogo dall'Impresa esecutrice dei lavori ed ogni eventuale trasgressione sarà perseguita a termine di legge.
- Il Comune di Torre de' Passeri sarà ritenuto sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente potessero provenirle da terzi, intendendosi che quanto ordinato viene assentito senza pregiudizio dei terzi stessi.
- L'Impresa esecutrice e il direttore dei lavori, rimangono unici responsabili, sia civilmente che penalmente dei danni che eventualmente venissero arrecati alla proprietà stradale od a terzi a causa di quanto assentito, rimanendo quindi, esplicitamente stabilito che resteranno unici responsabili, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero venire a verificarsi in conseguenza dei lavori autorizzati, restandone completamente sollevato il Comune di Torre de' Passeri.

L'inosservanza alla predetta Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice della Strada. Avverso il presente provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica stradale ammesso ricorso entro sessanta giorni della data della presente, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada.

